

Domanda di proseguire l'esecuzione

Ufficio di esecuzione di¹⁾

Cantone

Debitore

Creditore

Conto postale o bancario

Rappresentante

Conto postale o bancario

Credito Fr. con interesse al % dal

In virtù del precetto esecutivo²⁾ notificato il Esecuzione n.

In virtù del precetto esecutivo notificato al coniuge del debitore il

in virtù dell'attestato di carenza di beni²⁾ notificato il Esecuzione n.

In virtù dell'attestato di insufficienza di pegno²⁾ notificato il Esecuzione n.

si domanda che venga **proseguita l'esecuzione**.

Anticipo delle spese prestate dal creditore (vedi a tergo): Fr.

Osservazioni³⁾

Annessi

Luogo e data

Firma del creditore o del suo rappresentante

La domanda di proseguire può essere proposta anche durante le ferie esecutive o in caso di sospensione. In ogni richiesta e corrispondenza indicare il numero dell'esecuzione. Altre spiegazioni a tergo.

1) Se è diretta contro **un debitore che soggiace all'esecuzione in via di fallimento**, la domanda di proseguire l'esecuzione deve essere interposta al foro esecutivo ordinario anche ove sia basata su un'esecuzione in seguito a sequestro promossa in un altro circondario esecutivo. In questo caso **il doppio del precetto esecutivo deve essere comunicato all'Ufficio di esecuzione**.

2) Compiegare in originale l'attestato di carenza di beni o quello di insufficienza di pegno, che rimarranno all'Ufficio, e parimenti il doppio del precetto esecutivo se la domanda di proseguire è basata su un precetto esecutivo rilasciato da un altro Ufficio.

3) Se desidera una ricevuta o vuole rendere verosimile che per la sua garanzia l'Ufficio deve prendere in custodia gli oggetti pignorati (art. 98 LEF), il creditore formulerà qui la sua domanda. Può indicare anche eventuali beni del debitore su cui intende richiamare l'attenzione dell'Ufficio.

Spiegazioni

1. Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
2. Se è stata fatta opposizione, la domanda di proseguire l'esecuzione dev'essere accompagnata da un giudizio con l'attestazione che ne comprovi la crescita in giudicato, che rigetta l'opposizione, come pure dalla distinta delle spese relative alla procedura di rigetto per le quali il creditore ha il diritto di chiedere il rimborso al debitore. Se l'opposizione è stata rigettata solo in via provvisoria, deve inoltre essere dimostrato che non è stata promossa un'azione di inesistenza del debito, oppure che, proposta simile azione è stata ritirata o respinta definitivamente.
3. La domanda di proseguire dev'essere confermata gratuitamente al creditore che lo richiama.
4. Il ritiro di una domanda di proseguire non può essere sottoposto a condizioni. In specie non è ammissibile il ritiro della domanda per tempo determinato nel senso che, spirato questo termine, si debba darle seguito d'ufficio. Ogni proroga concessa dal creditore dopo l'introduzione della domanda di proseguire interrompe lo svolgimento legale dell'esecuzione e vale come dichiarazione di ritiro dell'ultima domanda inoltrata.

Spese di esecuzione

La spese di esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipo all'atto della domanda, l'Ufficio può assegnare al creditore o al suo rappresentante un congruo termine per il versamento e differire intanto l'operazione richiesta. Trascorso il termine infruttuosamente, la domanda cade. Il creditore ha la facoltà di prelevare le spese dai primi versamenti del debitore.

Se nulla osta alla domanda di prendere in custodia gli oggetti pignorati, il creditore dovrà anticipare le spese relative.

Le contestazioni sugli anticipi richiesti dall'Ufficio sono soggette al giudizio dell'Autorità di vigilanza.

Spese anticipate:

- In contanti;
 - mediante girata al conto postale o bancario dell'Ufficio di esecuzione;
- cancellare ciò che non concerne.